



Alle famiglie/Alunni

Ai referenti Covid

Al personale ATA
delegato controllo C19

Al personale

Dell' I.C. di Castelmasse
Loro sedi

Oggetto: misure per lotta alla pandemia da applicarsi da Lunedì 7 febbraio 2022

L'entrata in vigore del D. Legge N°5 del 04/02/2022 ridefinisce, con effetto retroattivo, le misure didattiche e sanitarie adottate in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, contestualmente abrogato.

Le nuove misure si applicano da lunedì 7 febbraio, hanno effetto retroattivo e si applicano anche alle classi già poste in quarantena/isolamento (vedi allegato protocollo n. 679 pubblicato in data 05/02/2022 sul sito della scuola).

Principali modifiche:

- 1. Per la Scuola dell'Infanzia:** i bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l'obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° contagio del proprio gruppo o classe. Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni. Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, dove è gratuito con la prescrizione del medico.
- 2. Per la Scuola Primaria:** I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2. I non vaccinati andranno in DDI a partire dal 5° caso. Per rientrare dovranno mostrare l'esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia dove è gratuito con la prescrizione del pediatra. Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore.
- 3. Per la Scuola Secondaria di primo grado:** Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, niente DDI. Vanno in DDI al 2° caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10). Rientro con tampone negativo anche della farmacia, gratuito con prescrizione del medico. Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l'autocertificazione del genitore.

4. Nella scuola primaria e secondaria l'attività didattica si mantiene sempre in presenza, in regime di auto-sorveglianza e indipendentemente dal numero di casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano nei seguenti casi:
 - ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. guariti da meno di 120 gg.
 - guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario hanno effettuato la dose di richiamo;
 - per gli altri alunni si attiva la DID.
5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere dimostrata dagli interessati e accertata dalle scuole (mediante l'applicazione mobile "Veri.ficaC19") unicamente al verificarsi del quinto caso di positività nella scuola dell'primaria e del secondo caso nella scuola secondaria;
6. nella scuola primaria e secondaria, si riduce la durata della quarantena precauzionale a 5 giorni, per coloro ai quali non può essere applicata l'auto-sorveglianza a cui si aggiunge la contestuale riduzione della durata della Didattica Digitale Integrata a 5 giorni;
7. si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività educative per i bambini delle scuole dell'infanzia, si computa entro i cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
8. si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, per gli alunni non vaccinati ovvero vaccinati col ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni; il quinto e il secondo caso di positività, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, si computa entro i cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
9. si dispone che la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per ulteriori precisazioni vedi tabelle USR. Sotto riportate:

Per quanto riguarda i test di autosorveglianza e di fine quarantena si illustrano nella seguente tabella le casistiche e le modalità di effettuazione.

	Indicazioni	Modalità
Test di Autosorveglianza	In assenza di sintomi il test può essere eseguito su base volontaria e non è obbligatorio per il termine dell'autosorveglianza.	Gratuitamente rivolgendosi al proprio Medico Curante (MMG/PLS) In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Il test positivo deve comunque essere confermato da un test effettuato in una struttura sanitaria da un operatore.
	In presenza di sintomi è fatto comunque obbligo di effettuare un test.	

Test di fine quarantena	Test obbligatorio per il termine della quarantena effettuato a partire dal 5° giorno. Il rientro in presenza è subordinato alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.	Gratuitamente: <ul style="list-style-type: none">- Prenotando presso i Punti Tamone delle Aziende Sanitarie con le modalità in essere.- Prenotando presso una Farmacia aderente e presentando la Comunicazione della Scuola o dell'Azienda Sanitaria.- Rivolgendosi al Medico Curante Sono comunque considerati validi anche i test effettuati a pagamento presso centri privati a ciò abilitati.
--------------------------------	---	---

È utile precisare che per coloro che rientrano dalla quarantena è fatto obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherina FFP2.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica Regg.
Prof.ssa M. Elisabetta Soffritti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/1993